Penale Sent. Sez. 3 Num. 38201 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: VERGINE CINZIA
Data Udienza: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cataldo Stefano, nato a Casarano il 18/12/1988
avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di appello di Lecce
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, Sost. Luigi Giordano, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le note di trattazione scritta a firma del difensore del ricorrente, avv. Luciano De Francesco, che, riportandosi ai motivi tutti, e contro deducendo alle argomentazioni del Procuratore generale, in particolare con riferimento al primo motivo di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ~~gennaio~~ novembre 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, il 4 novembre 2021, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, aveva dichiarato Cataldo Stefano, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione; lo aveva dichiarato interdetto in perpetuo dall'ufficio di commissioni tributarie per la durata della pena, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese e incapace di contrattare con la P.A. per la durata di anni uno nonché interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni uno.

2. Cataldo ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a sei motivi.

2.1 Col primo motivo ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali -220 disp.att. cod.proc.pen. in combinato disposto con l'art. 63 cod.proc.pen.- in relazione al verbale di verifica del 20 maggio 2019 ed al processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 27 giugno 2019, prove ritenute dai giudici di merito determinanti ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato.

Assume la difesa che, a fronte delle censure svolte con il primo motivo di appello in ordine alla inutilizzabilità del processo verbale e dei suoi allegati per violazione dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen., essendo la Guardia di Finanza già in possesso di indizi di reato nei confronti della ditta individuale Cataldo Stefano nel momento in cui ha posto in essere l'attività di accertamento, la Corte di appello avrebbe, laconicamente, ritenuto la eccezione di inutilizzabilità generica, in difetto della indicazione della norma del codice di rito violata, e rivolta nei confronti dell'intera indagine.

Riporta, a supporto della specificità delle lagnanze invece svolte in quella sede, uno stralcio, ampio, del relativo motivo di appello, in cui esplicitamente, e con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, si lamenta la violazione dell'art. 220 disp.att cod.proc.pen., che, in via di eccezione rispetto alla acquisibilità del processo verbale di contestazione ex art. 234 cod.proc.pen. in quanto risultato di una attività esclusivamente amministrativa diretta al controllo della posizione del contribuente- impone, qualora durante l'accertamento emergano indizi di reato, di procedere con le forme, appunto invocate, di cui all'art. 220

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disp.att.cod.proc.pen., non potendo altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione assumere efficacia probatoria né essere utilizzabile ai fini della decisione.

Circostanza, quest'ultima, risultante, nella specie, da quanto riportato nello stesso processo verbale del 27 giugno 2019, a pagina 2, ove si legge che "La verifica ha avuto origine presso il reparto in intestazione, previo formale invito formulato al contribuente, atteso che gli elementi necessari per la formulazione dei rilievi erano già in atti presso questo reparto, avendoli già reperiti nel corso di precedente attività ispettiva eseguita nei confronti dei cessionari D.I. Romano Roberto e Recuperi Romano S.r.l., con sede in Surano (LE)".

Risultando già il Cataldo "indiziato di reato" le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere assunte nelle forme e con le garanzie di cui all'art. 63 cod.proc.pen.; in assenza di tanto il verbale di verifica, e il relativo processo verbale, sono, in tesi, inutilizzabili.

2.2. Col secondo motivo ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett.b) inosservanza ed erronea applicazione di legge -art 10 d.lgs. 74/2000- in ordine alla illegittima equiparazione tra omessa esibizione ed occultamento delle scritture contabili, con insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

L'art. 10 contestato richiede una condotta attiva, che non può essere desunta dalla mera mancata esibizione dei documenti al fisco.

L'assenza di un sistema contabile organizzato in capo al Cataldo -rigattiere che raccoglie rottami con un motocarro e conferisce metalli per importi di poche decine di euro- coerente con l'estemporaneità della attività di che trattasi, non equivale a distruzione dolosa dei documenti, i cui tempi e modi peraltro non sono stati mai accertati; la condotta del ricorrente andrebbe qualificata quale illecito amministrativo di omessa istituzione delle scritture contabili, ex art. 9 comma 1, d.lgs. 471/1997; la presunzione di cui all'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 opera esclusivamente in ambito tributario e non può essere traslata nel processo penale.

2.3. Col terzo motivo ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, per insussistenza del dolo specifico di evasione, e correlato difetto di motivazione.

Il Tribunale aveva ritenuto al proposito che nella condotta di Cataldo, evasore totale, non potesse ravvisarsi alcuna altra finalità se non quella di sottrarsi agli accertamenti tributari ed al pagamento delle imposte; la Corte di appello ha acriticamente recepito tale motivazione, completamente obliterando la necessaria valutazione del dolo specifico.

2.4. Con i motivi quarto e quinto ha dedotto, rispettivamente, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 131-*bis* cod.pen. e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

correlato vizio di motivazione in ordine al diniego della invocata causa di non punibilità, con duplice riferimento alla entità del danno, ritenuto non esiguo, ed alla mancata sanatoria della posizione con il fisco, entrambi, in tesi, manifestamente illogici, da un lato, trattandosi di un volume di affari pari a poco meno di mille euro in tre anni di imposta, con correlata imposta evasa di importo irrisorio, dall'altro perché quello relativo alla valutazione della condotta successiva all'illecito è solo uno, e non l'unico criterio costituente doveroso parametro di valutazione al proposito.

2.5. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria, in ordine alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, ed al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello ha negato le ultime in ragione dei precedenti penali dell'imputato, taluni, per lesione personale e minaccia, successivi ai fatti *sub iudice*, con valutazione legittima solo se adeguatamente motivata in relazione alla complessiva personalità del reo, nella specie non indagata; talaltri, specifici, per violazione dell'art. 334 cod.pen., ma risalenti nel tempo e di modesta gravità, per uno dei quali, peraltro, è intervenuta assoluzione ex art. 131-*bis* cod.pen. e per l'altro condanna a pena pecuniaria contenuta, col beneficio della sospensione condizionale.

3. Alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale -in termini di infondatezza dei motivi primo e secondo, anche alla luce della complessità degli accertamenti svolti anche presso terzi, e, quanto al primo, *ab imis*, di inammissibilità per aspecificità dell'assunto difensivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02); infondatezza del terzo, ritenuto il giudizio relativo al dolo del reato insito nella ricostruzione del comportamento dell'imputato; inammissibilità del quarto e del quinto, perché impingono nel merito di una valutazione fattuale; inammissibilità del sesto, a fronte della corretta motivazione resa dalla Corte di appello- la difesa, con le note trasmesse tempestivamente all'ufficio, ha ribadito il proprio assunto per cui il mancato reperimento del documento fiscale addotto a sostegno della oggettività del fatto di reato, è, solo, presupposto del fatto stesso, e nella sentenza sarebbe mancante la dimostrazione della distruzione o dell'occultamento dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorso è fondato solo quanto ai motivi quarto e quinto. Deve essere rigettato nel resto.

1. Si rileva, in via preliminare, che deve essere disattesa l'istanza di rinvio formulata dal difensore del ricorrente in correlazione con la tempestiva dichiarazione di adesione alla astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 23 al 29 settembre 2026 -proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane con Delibera della Giunta del 31 luglio 2026- fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. L. De Francesco, il quale non aveva avanzato richiesta di trattazione orale.
Intende il collegio aderire, condividendolo, all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (così, da ultimo, Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023 Ud. (dep. 20/06/2023) Rv. 284786 – 01).

2. Dalla lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado risulta che il Cataldo, evasore totale, durante il controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, nel dichiarare di non aver mai istituito contabilità alcuna per l'attività svolta, ebbe anche a dichiarare di aver smarrito, nel corso di un trasloco, la copia delle fatture emesse negli anni, riconoscendo, in merito al rinvenimento delle fatture/autofatture attestanti i rapporti commerciali in contestazione, relativi agli anni 2015 e 2017, sia la paternità delle stesse che la percezione dei relativi compensi.

3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Giova innanzi tutto rilevare che la sentenza impugnata dà atto - coerentemente a quanto risulta a proposito dello svolgimento del processo in primo grado dalla sentenza del Tribunale- e non risulta in ciò contrastata dalla difesa, della circostanza che anche il processo verbale di cui la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità è stato acquisito agli atti del procedimento, dal primo giudice, senza alcuna opposizione della difesa.
3.2. Si osserva, poi, che, effettivamente, la Corte di appello ha ritenuto la doglianza come oggi riproposta generica, decretandone per tale ragione l'inammissibilità. E che, invece, il ricorrente aveva dedotto l'inutilizzabilità delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dall'imputato per violazione dell'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen. e 63 cod.proc. pen., di poi sostenendo che "la predetta conclusione incide direttamente sull'accertamento del fatto di reato".

3.3. Non disconosce certamente questa Corte il principio, oggetto di orientamento consolidato e affermato ancora di recente, da Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286792 – 01, secondo cui «[I]l processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.».

3.4. Ciò posto, a prescindere dalla non necessariamente automatica sovrapponibilità degli "elementi necessari per la formulazione dei rilievi" prodromici alla attività di verifica della Guardia di Finanza agli "indizi di reato" determinanti la necessità di procedere con le modalità indicate dalla difesa, ed anche a voler dunque ritenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Guardia di Finanza, il ricorso, come correttamente argomentato dalla Procura generale, è generico per mancata indicazione della decisività della invocata inutilizzabilità in forza della cd. "prova di resistenza" del discusso processo verbale nella parte delle dichiarazioni rese dal ricorrente ai fini della pronunciata condanna (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02).

Manca, nella specie, nel motivo in esame, l'illustrazione della incidenza dell'eliminazione di tale elemento dichiarativo dal compendio probatorio ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" dei residui elementi di prova, invero oggettivamente sufficienti a giustificare l'identico convincimento, ove si consideri che, pur depurando la sentenza dalle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, la Corte d'appello ha rilevato come presso il terzo destinatario dell'atto è stato rinvenuto uno dei due esemplari delle fatture, documento di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, e che la Guardia di Finanza non ha rinvenuto l'altro esemplare presso l'imputato, affermando correttamente di poter ritenere che "il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento".

3.5. Il motivo deve, perciò, essere rigettato.

3. Inammissibile, prima ancora che infondato, è il secondo motivo.

3.1. In appello la difesa aveva eccepito non potersi tradurre *sic et simpliciter* la mancata esibizione delle scritture contabili in occultamento/distruzione delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stesse, mancando ogni accertamento volto a verificare le condotte tipiche del reato contestato.

La Corte ha rigettato il motivo rilevando che il rinvenimento delle fatture presso i soggetti economici che con il Cataldo si interfacciavano postula la necessaria esistenza delle copie presso l'interessato, e che la mancata esibizione delle stesse supporta logicamente la loro avvenuta distruzione o il loro occultamento, laddove la tesi difensiva del loro smarrimento, allegato in relazione ad un genericamente allegato trasloco, collide con le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alla mancata istituzione della contabilità *tout-court.*

3.2. Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando gli assunti precedentemente svolti, sicché il motivo, pertanto, è innanzi tutto estrinsecamente generico.

L'art. 581, comma 1-*bis*, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di necessaria enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello.

Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

3.3. E', comunque, infondato.

L'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Coerentemente alla finalità della disposizione, che è quella di assicurare, attraverso l'esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività imprenditoriali ai fini fiscali, la condotta punibile consiste nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture: la distruzione configura un reato istantaneo, che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento, sicché l'integrazione della fattispecie criminosa presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Rv. 248571), e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Rv. 272034.

Nel caso di specie la difesa richiama astrattamente l'applicabilità della disciplina sanzionatoria amministrativa circa l'omessa istituzione delle scritture (art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997), ma non si confronta col dato, emergente dalle sentenze di merito, del rinvenimento di alcune fatture mediante controlli incrociati con i clienti -dai quali gli operanti di P.G. hanno ottenuto copia delle fatture emesse dal ricorrente- attestanti l'effettiva produzione di reddito e di un volume d'affari, da parte della ditta individuale di cui è titolare.

Posto allora che i documenti da conservarsi obbligatoriamente, cui si riferisce la richiamata disposizione incriminatrice, sono, ovviamente, quelli che riguardano fatti aventi rilievo sotto il profilo fiscale -la cui individuazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto degli artt. 39, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale impone l'obbligo di conservazione de «gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse», oltre che, a fini civilistici, dall'art. 2214, comma secondo, cod. civ.- tra cui le fatture, essendone obbligatoria la conservazione a fini fiscali, rientra a pieno titolo nella definizione di documento contabile penalmente rilevante ai sensi del citato art. 10.

E, nel caso in cui l'esemplare della fattura emessa sia rinvenuto nella disponibilità del cliente, risulta legittima, sul piano logico, la conclusione che il fornitore abbia emesso l'esemplare di sua competenza, ancorché non rinvenuto in sede di accertamento: la fattura deve essere emessa in duplice copia, il rinvenimento di una di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere -come nel caso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di specie- che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (*ex multis*, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Rv. 263050).

4. Inammissibile è, anche, il terzo motivo, svolto in tema di dolo specifico di evasione, in tesi erroneamente ritenuto in mancanza di adeguata motivazione.

4.1. la censura non risulta tra i motivi di appello, risultando per tale ragione inammissibile.

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., *ex multis*, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

Va infatti evitato il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

5. Fondati sono, invece, i motivi quarto e quinto, di censura -in termini di violazione di legge e di vizio di motivazione- del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod.pen. .

5.1. La Corte, come già sopra dedotto, ha rigettato l'istanza difensiva in ragione della non esiguità del cagionato danno e della mancata postuma sanatoria della posizione del ricorrente con il fisco.

5.2. Si osserva che come emerge dal verbale di contestazione in atti, e peraltro pure dalla Corte di appello rilevato, il valore complessivo delle fatture rinvenute presso i cessionari e occultate dall'imputato è pari a euro 949.

L'importo attiene, evidentemente, all'intero volume di affari, relativo a due distinte annualità, neppure consecutive -2015 e 2017- e non al profitto conseguito o al danno effettivamente cagionato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.3. L'art. 131-*bis* cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj).

5.4. La motivazione della Corte di appello allora non appare rispettosa dei canoni ermeneutici che debbono guidare la valutazione, in quanto, limitatasi a indicare il mero volume di affari riveniente dalla sommatoria degli importi recati dalle fatture occultate, trascura di indagare proprio la complessità degli "indici-requisiti" che entrambi, *sub specie* di modalità della condotta ed esiguità del danno, pure lumeggiati dalla difesa coi motivi di appello, si indicano, tra gli altri, quali criteri per orientare la decisione in materia.

5.5. Né può condividersi l'ulteriore *ratio decidendi* indicata dalla Corte di appello nella assenza di condotte di integrale o parziale adempimento del debito tributario,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

posto che il pagamento del debito, è previsto, dall'art. 13 d.lgs 74/2000, al comma 3-*ter*, quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod.pen., per i reati 'dichiarativi' di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* comma 1, non anche per il reato qui in contestazione.

5.6. La sentenza deve perciò essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di merito.

6. Analogamente carente, sì da risultare alfine solo apparente, risulta la motivazione della dosimetria della pena, laddove, a prescindere dalla diffusa argomentazione a sostegno della negatoria delle attenuanti generiche, residua la conferma («[L]a pena irrogata appare congrua, tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. in particolare della intensità del dolo, della protrazione della condotta e della vita anteatta del reo, nonché della condotta successiva al reato») della congruità della pena già irrogata dal Tribunale, in difetto di vaglio delle lagnanze difensive in ordine alla natura -rigattiere- ed alla entità -modestissima- dell'attività svolta dal ricorrente, allegata come al limite del sostentamento, tanto più che il tema del dolo non risulta altrimenti indagato (cfr. il superiore § 4) mentre vita anteatta e condotta successiva per come esplicitate si desumono, esclusivamente, dal censimento delle riportate condanne, talune molto risalenti nel tempo.

6.1. La sentenza va annullata al proposito, con rinvio per nuovo esame alla Corte di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di lecce.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, 29 settembre 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale